




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Dossier sui disegni di legge

DDL N. 738/Stralcio I COMM

Norme riguardanti gli enti locali

Documento n. 6 - 2025

AGGIORNAMENTO

Servizio Studi
XVIII Legislatura - Aprile 2025



Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4752 - fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Indice

SCHEDA INFORMATIVA	4
SCHEDE DI LETTURA	5
ARTICOLO 1 <i>MODIFICHE NORMATIVE IN MATERIA DI CONTROLLI SOSTITUTIVI NEGLI ENTI LOCALI</i>	6
ARTICOLO 2 <i>MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30</i>	7
ARTICOLO 3 <i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GETTONI DI PRESENZA E INDENNITÀ</i>	8
ARTICOLO 4 <i>MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2015, N. 11</i>	9
ARTICOLO 5 <i>VARIAZIONI INDENNITÀ NUOVI DATI CENSIMENTO ISTAT</i>	9
ARTICOLO 6 <i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE</i>	10
ARTICOLO 7 <i>NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ</i>	10
ARTICOLO 8 <i>NORME IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLE GIUNTE COMUNALI</i>	13
ARTICOLO 9 <i>NORME RIGUARDANTI I COMUNI IN DISSESTO FINANZIARIO O CON PIANI DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO</i>	14
ARTICOLO 10 <i>NORME PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DOCUMENTALI DEGLI UFFICI TECNICI COMUNALI DELLA SICILIA</i>	14
ARTICOLO 11 <i>MODIFICA TERMINI PER RIMBORSO SOMME DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE</i>	15
ARTICOLO 12 <i>FINANZIAMENTI PER OPERE AVENTI FINALITÀ CULTURALI</i>	15
ARTICOLO 13 <i>TAGLIANDO ANTIFRODE</i>	16
ARTICOLO 14 <i>RICANDIDABILITÀ ALLA CARICA DI SINDACO</i>	16
ARTICOLO 15 <i>DISPOSIZIONI SUL SECONDO TURNO PER LE ELEZIONI ALLA CARICA DI SINDACO</i>	17
ARTICOLO 16 <i>PROROGA TERMINI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEL SINDACO</i>	17
ARTICOLO 17 <i>TRASFERIMENTO DI TRATTI DI DEMANIO IDRICO FLUVIALE E DEMANIO MARITTIMO</i>	18
ARTICOLO 18 <i>NORME IN MATERIA DI COMMISSARI STRAORDINARI DELLE II.PP.A.B</i>	19
ARTICOLO 19 <i>ABROGAZIONE DI NORME</i>	20

SCHEDA INFORMATIVA

Numero	738/Stralcio I COMM
Titolo	Modifiche ed integrazioni di norme
Iniziativa	parlamentare
Settore di intervento	Enti locali
Numero di articoli	20
Commissione competente	I – Affari Istituzionali
Commissione per il parere	II – Bilancio e Finanze

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

Modifiche normative in materia di controlli sostitutivi negli enti locali

Il comma 1 interviene sulla composizione, sia numerica che qualitativa, dell'ufficio ispettivo dell'Assessorato regionale enti locali (oggi Dipartimento regionale delle autonomie locali) incaricato dei controlli sugli enti locali. Tale disposizione prevede che tale ufficio sia composto non più da 12 unità di personale appartenente alle carriere direttive e di concetto, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni, ma da personale del servizio ispettivo dell'Assessorato con qualifica non inferiore ad assistente e con anzianità di servizio non inferiore a 2 anni e da unità di personale assegnate ad altri servizi del medesimo dipartimento ed aggregate con decreto del dirigente generale per l'esercizio delle funzioni ispettive e sostitutive.

Il comma 2 prevede delle modifiche alla legge regionale n. 44 del 1991.

In particolare, la lett. a) abroga l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 24 nella parte in cui disciplina la durata dell'incarico del commissario, originariamente prevista in un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi.

La lett. b) aggiunge all'art. 26 della citata legge n. 44 del 1991 il comma 1-bis che individua ulteriore personale dell'amministrazione regionale che può svolgere i controlli previsti dal citato art. 24. **Secondo questo nuovo comma, l'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, con proprio decreto, istituisce e aggiorna ogni due anni un apposito albo all'interno del quale è iscritto il personale in servizio dei diversi rami dell'Amministrazione regionale che può essere adibito ai controlli previsti dall'art. 24.** La norma individua le **condizioni** cumulative che devono essere possedute per essere iscritti nel suddetto albo:

- essere in possesso di qualifica non inferiore ad istruttore direttivo,
- avere cinque anni di anzianità effettiva nella qualifica stessa,
- essere in possesso della laurea di primo o secondo livello ovvero di titoli equiparati e di avere almeno cinque anni, anche non continuativi, di esperienza maturata nell'esercizio di funzioni di vigilanza e controllo su enti pubblici istituzionali o territoriali.

Il comma 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per il bilancio della regione e delle altre amministrazioni interessate con riferimento alle previsioni di cui al precedente comma 2.

Il comma 4 attribuisce il contributo già previsto dall'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25, per i comuni la cui chiusura del conto di tesoreria acceso dall'organo straordinario della liquidazione (OSL) sia avvenuta successivamente alla data del 31 dicembre 2022, anche ai comuni con popolazione fino a 25 mila abitanti la cui chiusura del conto di tesoreria sia avvenuta successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 25 del 2024 e comunque entro il termine finale di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La misura massima del contributo è quantificata in cinquecento mila euro a valere sui trasferimenti a favore degli enti locali.

Articolo 2

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30

1. La disposizione in esame modifica l'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, prevedendo:

alla lettera a):

l'aggiunta all'articolo 20 del comma 1-bis che **estende anche ai componenti della giunta invitati a partecipare al consiglio comunale**, che siano dipendenti pubblici o privati, **il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata lavorativa** e, nel caso in cui il consiglio si svolga in orario serale, il diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo o nel caso in cui i lavori del consiglio si protraggano oltre l'una di notte, il diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

Alla lettera b):

la modifica il comma 2 dell'art. 20 in modo da **garantire ai componenti delle commissioni consiliari il diritto di assentarsi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa** al fine di partecipare alle sedute delle commissioni.

Alla lettera c):

la modifica il comma 3 dell'art. 20 prevedendo **per i lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, degli organi esecutivi delle unioni di comuni, dei consorzi**

fra enti locali **ovvero delle commissioni consiliari o circoscrizionali** formalmente istituite **e delle commissioni comunali** previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, **il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per l'intera giornata** di convocazione della riunione stessa, **in luogo del tetto massimo di due ore antecedenti l'inizio della riunione e di un' ora successiva al termine della riunione** previsto dalla normativa vigente.

Si consiglia, per esigenze di coerenza e chiarezza della normativa, di sopprimere al comma 3 dell'art. 20 anche le parole “per la loro effettiva durata”.

Alla lettera d):

che si **eleva dalle attuali 36 a sessanta le ore massime di permesso per assentarsi dal lavoro** cui hanno diritto **i componenti degli organi esecutivi** degli enti locali e delle loro unioni e i presidenti dei relativi consigli, **elevate dalle attuali 48 a settantadue ore massime per i sindaci**, per i presidenti dei liberi consorzi comunali e per il sindaco metropolitano, nonché per i presidenti dei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

Rinviando per gli approfondimenti di competenza al Servizio Bilancio, si osserva che le modifiche disposte dall'articolo in esame sono suscettibili di determinare un incremento di spesa a carico dei bilanci degli enti locali in ragione dell'obbligo di rimborso che grava sulle amministrazioni degli enti locali in parola in forza del comma 5 del medesimo articolo 20, della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 30 con riguardo ai dipendenti di privati e di enti pubblici economici. **Pertanto, appare tutt'ora necessaria la quantificazione degli oneri recati dalla disposizione in esame e l'individuazione della relativa copertura finanziaria.**

Articolo 3

Disposizioni in materia di gettoni di presenza e indennità

La disposizione adegua l'indennità dei consiglieri comunali e del Presidente del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a

cinquantamila abitanti prevedendo, rispettivamente, per i consiglieri la corresponsione del gettone di presenza previsto per i comuni della fascia demografica successiva e per il Presidente, un'indennità mensile di funzione pari al 60 per cento di quella prevista per il sindaco.

Si rinvia alle osservazioni già rese con riferimento all'articolo 2.

Articolo 4

Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2015, n. 11

Modifica la disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2015 prevedendo la possibilità di eleggere due vice presidenti del Consiglio comunale "ove previsto" e contemplando la possibilità che l'indennità di funzione prevista per il vice presidente in parola non venga corrisposta su richiesta degli "interessati".

Si suggerisce quanto la possibilità di eleggere due vice presidenti "ove previsto", di specificare "da parte dello statuto comunale".

Articolo 5

Variazioni indennità nuovi dati censimento ISTAT

Si modifica il comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 prevedendo che qualora la variazione della popolazione residente a seguito di censimento ISTAT sopraggiunga dopo l'insediamento degli organi elettivi, per il calcolo della misura indennità spettante agli amministratori si continui a fare riferimento alla fascia demografica impiegata per determinare il numero dei consiglieri assegnati all'ente locale con riferimento alle ultime consultazioni elettorali.

Si rinvia al Servizio del Bilancio per valutare la sussistenza di eventuali effetti finanziari, anche ipotetici, discendenti dalla disposizione in esame.

Articolo 6

Disposizioni in materia di rappresentanza del Presidente del Consiglio comunale

Introduce un segno distintivo per il Presidente del Consiglio comunale da impiegare nelle occasioni istituzionali.

Articolo 7

Norme in materia di incompatibilità

Il comma 1 introduce, in deroga a quanto previsto all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, una causa di **incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale nei comuni con più di quindicimila abitanti, prevedendo l'introduzione del consigliere comunale supplente**

Detta causa di incompatibilità non determina, infatti, in capo al soggetto che ricopra le due cariche l'obbligo di esercitare l'opzione entro un termine stabilito, a pena di decadenza, come comunemente prevede in tali casi la normativa ma viene risolta attraverso la creazione della figura del "consigliere comunale supplente". **Si prevede, infatti, che il consigliere che venga designato assessore venga sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e che al suo posto subentri il primo dei non eletti nella medesima lista "come consigliere comunale supplente per la durata dello svolgimento della carica di assessore".**

In tal modo, viene novellata la vigente disciplina di cui all'art. 12 comma 4 della legge regionale n. 7 del 1997 che prevede, in Sicilia, che "la giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti".

Si segnala che la figura del "consigliere comunale supplente" così come appena descritta, allo stato, non è contemplata dalla legislazione statale o delle altre Regioni speciali.

Il TUEL, all'art. 64 per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti prevede, infatti, l'incompatibilità tra la carica di assessore e di consigliere comunale ma dispone che, all'atto dell'accettazione della nomina quale componente della giunta, il consigliere nominato assessore cessi definitivamente dalla carica e subentri al suo posto in consiglio in primo dei non eletti.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, invece, la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio è ammessa solo in quanto sia prevista nello statuto (articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 267/2000), sicché, ferma restando la competenza statutaria a disporre diversamente, la regola è la nomina in giunta di componenti del consiglio e senza che ricorra alcuna causa di incompatibilità tra le due cariche (l'art. 64 infatti esclude espressamente che l'incompatibilità tra assessore e consigliere comunale trovi applicazione per i comuni sotto i quindicimila abitanti).

Si prevede, invece, la figura del "supplente" solo nelle ipotesi in cui intervenga la sospensione "temporanea" della carica di consigliere comunale in base alla c.d. "legge Severino".

Si osserva, come il meccanismo qui descritto di nomina di un consigliere supplente che rivesta la carica al posto del consigliere titolare nominato assessore rischia di porsi in contrasto con il principio del libero mandato rappresentativo di cui all'art. 67 Cost., il quale, benché previsto in Costituzione per i parlamentari, è da ritenersi quale un principio generale applicabile a tutte le cariche rappresentative e, quindi, certamente ai consigli regionali (come espressamente prescritto dall'art. 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165 che detta disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) ma anche ai consiglieri comunali o provinciali .

Per la Regione siciliana il divieto di mandato imperativo di cui all'art. 67 Cost. trova espressa applicazione ai consiglieri comunali in forza dell'art. 166 dell'ORELL (L.R. 15-3-1963 n. 16) (richiamato da Corte costituzionale n. 96 del 1968) che dispone come *"nessun mandato imperativo può essere dato ai Consiglieri"*.

Il “consigliere supplente” ricoprirà infatti la carica elettiva in una posizione di “naturale precarietà” in quanto sottoposta alla “condizione meramente potestativa” rappresentata dalla revoca, da parte del sindaco, dell’assessore in origine titolare della carica che, una volta revocato, tornerà in seno al consiglio al posto del supplente. Tale posizione potrebbe apparire non del tutto compatibile con il libero esercizio di un mandato rappresentativo e, quindi, con il divieto di mandato imperativo di cui all’art. 67 Cost. all’art. 166 dell’ORELL.

Inoltre, un simile meccanismo rischia di incidere sulla composizione del consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo del comune nei confronti della giunta, che rimane potenzialmente sempre soggetta a modifiche per tutta la durata del mandato elettivo, in quanto dipende dalle nomine e revoche degli assessori ad opera del sindaco, ossia da parte dello stesso organo destinatario dell’attività di indirizzo e controllo del consiglio stesso.

Sul punto, si segnala che il Governo centrale si è atteggiato diversamente nel corso del tempo, con riferimento alla diversa, ma per certi versi assimilabile figura del consigliere regionale supplente.

Riguardo all’introduzione nella Regione Calabria del consigliere regionale supplente, il Consiglio dei Ministri (delibera del 30 giugno 2014) ha impugnato la disposizione regionale, poi abrogata prima del giudizio della Corte, affermando che *“Inoltre, la previsione del "consigliere supplente" viola il principio del divieto di mandato imperativo previsto dall'articolo 67 della Costituzione, in quanto il consigliere supplente è soggetto a revoca da parte del supplito ove questo cessi dalle funzioni di assessore”*.

Si segnala, altresì, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 378 del 2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione della deliberazione statutaria della Regione Umbria (artt. 66, commi 1 e 2) che prevedeva la figura del consigliere regionale supplente.

Per completezza, occorre segnalare, però, che la figura del consigliere regionale supplente è stata introdotta in alcune regioni ordinarie (Molise, Abruzzo Lombardia e Piemonte) senza che la sua previsione sia stata oggetto di impugnative.

Il comma 2 recepisce nell'ordinamento della Regione la causa di incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma 3, del TUEL in forza della quale non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, o consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale chi in qualità di consulente legale, amministrativo e tecnico, presta la propria opera in modo continuativo in favore di imprese di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 63.

Si tratta di imprese soggette a vigilanza da parte dell'ente che vi partecipi con una quota almeno pari al 20 per cento o di imprese che ricevano in via continuativa dall'ente sovvenzioni pari almeno al 10 per cento delle proprie entrate (comma 1), e di imprese che svolgono servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse dell'ente ovvero società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento (comma 2).

Si osserva che la causa di incompatibilità che la norma in esame intende recepire risulta già vigente nell'ordinamento della regione siciliana in quanto prevista dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 per i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e anche per i componenti della Giunta comunale in forza del rinvio operato dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 alle medesime cause di incompatibilità previste dall'articolo 10 predetto.

Il comma 3 prevede che la causa di incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo in esame entri in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Articolo 8

Norme in materia di rappresentanza di genere nelle giunte comunali

La disposizione modifica l'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 7 del 1992 prevedendo che **nella composizione delle giunte dei Comuni** nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Il comma 2 prevede una disciplina transitoria in ordine all'applicazione del comma precedente distinguendo i comuni con popolazione tra i tremila e i quindicimila abitanti, ove la nuova disciplina produrrà effetti a far data dal primo rinnovo del consiglio comunale, da quelli con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, ove la predetta disciplina si applicherà decorsi novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Si rammenta che la disposizione in esame intende recepire nell'ordinamento regionale, pur con la predetta disciplina transitoria in ordine alla sua applicazione, **il comma 137 della legge n. 56 del 2014 (cd. legge Del Rio) il quale, però, prevede che la relativa quota di genere trovi applicazione nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti.**

Articolo 9

Norme riguardanti i comuni in dissesto finanziario o con piani di riequilibrio finanziario

La disposizione prevede che ai comuni in stato di dissesto finanziario o in piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dal Consiglio comunale il contributo regionale per assunzioni di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili è erogato in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ciascun anno, previo invio al competente Dipartimento degli elenchi nominativi dei soggetti stabilizzati e dell'importo della spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente da parte degli enti che hanno proceduto alle stabilizzazioni.

Articolo 10

Norme per la digitalizzazione degli archivi documentali degli uffici tecnici comunali della Sicilia

Il comma 1 sancisce che, nell'ambito del processo di informatizzazione e digitalizzazione dell'azione amministrativa, in attuazione all'art. 14 del Codice dell'amministrazione digitale, commi 2-bis e 2-ter, i Comuni entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge sono tenuti ad avviare la digitalizzazione degli archivi documentali cartacei dei propri uffici tecnici urbanistici, senza oneri per il bilancio della regione.

Il comma 2 descrive nel dettaglio le diverse fare di dematerializzazione dei documenti cartacei, con la finalità di uniformare il suddetto procedimento per tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Si osserva che, in mancanza dello stanziamento di risorse finanziarie a favore degli enti locali, la previsione appare di carattere meramente programmatico.

Si osserva, in ogni caso, che in ragione del contenuto di carattere tecnico e settoriale della norma recata dal comma 2, la stessa troverebbe più adeguata previsione in un decreto assessoriale, invece che all'interno di una disposizione avente rango primario.

Articolo 11

Modifica termini per rimborso somme del fondo di rotazione per la progettazione

La disposizione **innalza da cinque a otto anni il termine di rimborso** da parte degli enti locali delle somme erogate dal Fondo di progettazione previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 6 del 2009 e anticipate dalla Regione.

Articolo 12

Finanziamenti per opere aventi finalità culturali

La novella legislativa interviene sul comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2020 avente ad oggetto "Interventi di manutenzione straordinaria degli immobili" autorizzando la Regione ad erogare finanziamenti, oltre che per interventi di

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli immobili degli enti locali e loro infrastrutture, anche “per la realizzazione di nuove opere per finalità culturali”. **Il suddetto intervento valutava una spesa per un importo pari a 100.000 migliaia di euro, a cui si forniva copertura mediante le risorse del FSC 2014/2020.**

Si segnala che la novella proposta non appare coerente con la finalità originaria della disposizione oggetto di modifica.

Rinviando per ogni ulteriore valutazione al Servizio Bilancio, si evidenzia la criticità di detta nuova previsione dal punto di vista del rispetto del principio della copertura finanziaria, in quanto si interviene su una programmazione di risorse extraregionale già conclusa.

In ogni caso, andrebbe comunque verificato che la novella, tesa a finanziare anche la realizzazione di nuove opere per finalità culturali, sia compatibile con l’originaria quantificazione dell’intervento e con la copertura recata dal comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 9 del 2020 oggetto di modifica, ossia le risorse FSC 2014/2020, programmazione, come detto, già conclusa.

Articolo 13

Tagliando antifrode

La disposizione apporta modifiche alla legge regionale 15 settembre 1997 n. 35 e all’ Testo Unico delle leggi per l’elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, introducendo il c.d. “tagliando antifrode” da applicare alle schede elettorali per le elezioni comunali e provinciali a far data dalla prima tornata elettorale a partire dal 2026.

Articolo 14

Ricandidabilità alla carica di sindaco

Il **comma 1** disciplina il numero dei mandati consecutivi ricopribili dal sindaco in ragione della fascia demografica del comune, conformemente quanto previsto dall'articolo 51 del TUEL, così come da ultimo modificato dalla legge n. 35 del 2022 e dal DL n. 7 del 2024 come convertito.

Il **comma 2** prevede che i mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono computati ai fini dell'applicazione della normativa di cui al comma precedente.

Articolo 15

Disposizioni sul secondo turno per le elezioni alla carica di sindaco

L'articolo introduce una disciplina dei quorum necessari per l'elezione del sindaco al secondo turno di votazione **nelle ipotesi in cui per “rinunzia” o per “qualsiasi altra causa” permanga una sola valida candidatura**, fattispecie sino a questo momento non contemplata dal legislatore regionale. Vengono disciplinate, altresì, le conseguenze del mancato raggiungimento del predetto quorum che viene fissato **“in un numero di voti validi pari alla metà più uno dei votanti al secondo turno”**.

Articolo 16

Proroga termini in merito alla presentazione della relazione sullo stato di attuazione del programma da parte del sindaco

La disposizione in esame prevede una modifica al testo dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come già sostituito dall'articolo 119 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, il quale disciplina tempi e modalità di presentazione, da parte del sindaco, della relazione sullo stato di attuazione del programma. La modifica da ultimo operata con la legge regionale n. 3 del 2024 aveva previsto, in sede di disciplina transitoria e di prima applicazione, un diverso termine per rispetto a quello recato dalla norma per la presentazione della relazione, ossia 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

La modifica recata dalla disposizione in esame intende prorogare ulteriormente detto termine da sessanta a novanta giorni ma a decorrere dal primo febbraio 2025.

Si segnala che facendo decorrere il termine più lungo di 90 giorni dal primo febbraio 2025 si attribuisce alla disposizione effetto retroattivo prorogando, ora per allora, da 60 a 90 i giorni previsti per l'adempimento previsto dalla legge, con la conseguenza di rimettere in termini quanti non abbiano presentato la relazione entro 60 giorni dalla pubblicazione della disposizione potendo essere già incorsi nelle sanzioni previste dallo stesso articolo 17, ossia *“dell'1 per cento per ogni mese di ritardo dei trasferimenti relativi all'anno successivo assegnati in sede di riparto del Fondo di cui all'[articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5](#) e successive modificazioni nonché, parimenti, una riduzione del 10 per cento per ogni mese di ritardo dell'indennità di funzione del sindaco così come determinata dalla normativa vigente”*.

Si osserva, in ogni caso, che in base alle regole di drafting la modifica proposta dalla disposizione in esame deve essere apportata alla disposizione come da ultimo modificata e non a quella modificante, ossia direttamente al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale in parola, nella versione risultante a seguito della sostituzione disposta dall'[articolo 119, comma 1, della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3](#) e non direttamente al comma 4 dell'articolo 119.

Articolo 17

Trasferimento di tratti di demanio idrico fluviale e demanio marittimo

La disposizione modifica la disciplina di cui alla legge regionale n. 8 del 2018 specificando che tra le competenze del demanio idrico trasferite all'Autorità di bacino sono escluse quelle “degli areali di reticolo idrografico fluviale già oggetto di urbanizzazione”. La norma dispone che le competenze gestionali relative a dette aree siano individuate e trasferite con decreto dall'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia ai Comuni pertinenti per territorio che ne facciano richiesta e “qualora non vincolate da perimetrazioni di diversa gestione sovracomunale”. Si specifica, inoltre, che con il medesimo decreto la predetta Autorità regolerà anche le modalità e i tempi di trasferimento della gestione delle aree di demanio fluviale predette.

Si rinvia alle valutazioni del Servizio del Bilancio quanto alla sussistenza di effetti finanziari discendenti dalla disposizione.

Articolo 18

Norme in materia di commissari straordinari delle II.PP.A.B

Il **comma 1** abroga la previsione che vieta, a pena di nullità, ai commissari straordinari delle IPAB di assumere contemporaneamente il medesimo incarico presso un'altra Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

Il **comma 2** aggiunge un ulteriore comma all'articolo 14 della legge regionale n. 22 del 2008 prevedendo che l'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro nel caso di impossibilità di incaricare personale regionale per la nomina a commissario straordinario e commissario liquidatore delle II.PP.A.B. ricorre a professionisti esterni che siano iscritti in un apposito elenco tenuto presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e che siano in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, ossia la legge recante "norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale". Da ultimo, si prevede che per dette nomine non si applica l'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e che, di conseguenza, queste non siano sottoposte al parere della I Commissione legislativa dell'ARS.

La disposizione di cui al comma 2 introduce una disciplina specifica per quel che attiene alla nomina dei commissari straordinari e commissari liquidatori delle IPAB.

Si osserva che il ricorso a professionisti esterni è genericamente subordinato all'“l'impossibilità di incaricare personale regionale”, senza alcuna ulteriore specificazione che circoscriva i casi in cui, non essendo possibile nominare personale regionale, l'Assessore può ricorrere a soggetti esterni. La norma in esame, inoltre, non stabilisce criteri per la compilazione, la tenuta e la pubblicità dell'elenco di professionisti da cui attingere per le suddette nomine, limitandosi ad un rinvio al

possesso da parte dei suddetti professionisti dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 22 del 1995 che, invero, al suo articolo 3 prevede le ipotesi di incompatibilità rispetto al conferimento degli incarichi disciplinati dalla medesima legge n. 22.

Si consiglia, pertanto, di valutare una modifica della norma che possa meglio soddisfare i principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità nel conferimento di incarichi a soggetti terzi da parte della pubblica amministrazione.

Con riferimento all'espressa esclusione dell'applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e , quindi, del parere della I commissione per le suddette nomine, **si rammenta** che, in ogni caso, l'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 22 del 1995, pure ivi richiamata, prevede che nomine e designazioni del Presidente della Regione, della Giunta e degli Assessori regionali **sono comunicate entro dieci giorni dall' adozione del relativo decreto di nomina alla Assemblea regionale per l'inoltro alla commissione legislativa permanente competente.**

Articolo 19

Abrogazione di norme

Dispone l'abrogazione della norma che consente alla Giunta la possibilità di prorogare il collegio dei revisori dei conti nei comuni in dissesto finanziario e nei comuni in piano di riequilibrio finanziario pluriennale già deliberato dal consiglio comunale.